

STUDIO PILI

Consulenza Tributaria, Societaria, Fiscale e del Lavoro

Rag. GIORGIO PILI

Consulente Tributario e del Lavoro

Dott.ssa STEFANIA PILI

Dottore Commercialista e Revisore contabile



di Giorgio Pili, Mauro Pili & C. SAS

Genova, 27 Maggio 2020

*Spettabile Ditta/Società - Gentile Cliente
loro sede*

Oggetto: Approfondimenti sulle principali disposizioni contenute nel “Decreto Rilancio” - D.L. nr.34 del 19 maggio 2020.

Di seguito si riepilogano le principali e più importanti novità contenute nel Decreto di cui in oggetto:

Art. 24) Disposizioni in materia di IRAP: è previsto l’esonero dal pagamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, nonché del 1° acconto per l’anno successivo. Sono esclusi dal beneficio: Imprese di assicurazione, Amministrazioni Pubbliche e Intermediari Finanziari;

Art. 25) Contributo a “fondo perduto” a favore delle Imprese colpite dal COVID-19: il contributo a fondo perduto ha quale mese di riferimento il mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 – tra i due mesi deve risultare una riduzione dei Ricavi (fatture attive + corrispettivi) di almeno il 33%. Il contributo viene determinato applicando una percentuale, che può variare dal 20% - 15% - al 10% in base ai Ricavi complessivi dichiarati nel 2019, alla differenza tra l’ammontare dei Ricavi dei mesi di riferimento. Il risultato ottenuto, non potrà essere inferiore ad euro 1.000,00 per le persone fisiche ed a euro 2.000,00 per le Società. Per il suo ottenimento andrà presentata apposita “istanza” successivamente all’attivazione delle necessarie procedure telematiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 28) Credito d’imposta per canoni di locazione degli Immobili ad uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione “effettivamente pagato” per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili destinati ad attività di Impresa e/o di lavoro autonomo. La condizione “indispensabile” per il suo riconoscimento: è che i Ricavi complessivi dei singoli mesi risultino inferiori di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. La riduzione andrà verificata mese per mese, il bonus può essere utilizzato: a) in compensazione sul modello F24, b) ceduto al locatore e/o ad un Istituto di credito.

Art.80) Limitazione ai licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo”: a decorrere dal 18 marzo 2020 e fino al 18 agosto 2020, sono sospese le procedure di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.

Art.82) Reddito di emergenza COVID-19: ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi le caratteristiche così come meglio identificate dalla norma, (tra cui: reddito nucleo familiare inferiore a 400,00 euro, patrimonio

mobiliare familiare inferiore a 10.000,00, valore ISEE inferiore ad euro 15.000,00, mancanza di soggetti titolari di pensione diretta/indiretta/redditi di lavoro dipendente o “reddito di cittadinanza”). Il reddito di emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa formale domanda predisposta dallo stesso Istituto e presentata secondo procedure in corso di pubblicazione.

Art.84) Indennità a favore dei soggetti titolari di partita IVA, regolarmente iscritti all’INPS e/o Casse Ordinarie, danneggiati dall’emergenza COVID-19: ai soggetti titolari di partita IVA, già beneficiari nel mese di marzo u.s. del “bonus” di euro 600,00, viene erogata una ulteriore indennità, sempre di euro 600,00, anche per il mese di aprile 2020.

Art. 93) Proroga o rinnovo dei contratti a termine: in deroga alle disposizioni di Legge applicabili, (art.21 Dlgs nr.81/2015), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza del COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a “tempo determinato” anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del Dlgs nr.81/2015.

Art. 103) Emersione di rapporti di lavoro irregolari/occulti: al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale in conseguenza dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19 e **favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari**, i datori di lavoro, possono presentare istanza per regolarizzare il rapporto di lavoro nei termini e con le modalità che verranno fissate in un prossimo decreto attuativo.

Art. 119) Incentivi per efficientamento energetico, fotovoltaico e colonnine di ricarica x veicoli elettrici – detrazione al 110%: gli interventi previsti dalla norma, eseguiti nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, eseguiti da “persone fisiche” che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’Impresa, di arti e professioni, (esclusi gli interventi eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale), rispettata la condizione essenziale dell’avvenuto miglioramento della classe energetica di appartenenza di almeno due classi, potranno beneficiare di una “detrazione fiscale” nella misura del 110% del costo sostenuto. Detrazione che potrà essere fruita in 5 rate annuali di pari importo, ovvero, su opzione dei contribuenti, potrà essere trasformata: a) in un contributo di pari ammontare sotto forma di “sconto anticipato dal fornitore/esecutore” dei lavori, b) in un “credito d’imposta” cedibile a terzi ivi comprese le Banche.

Art. 120) Credito d’imposta per adeguamento dei luoghi di lavoro: è riconosciuto un “credito d’imposta” nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80.000,00 euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19. Rientrano tra gli interventi agevolati: a) il rifacimento di spogliatoi e mense, b) la realizzazione di spazi comuni e ingressi/spazi medici, c) l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, l’acquisto di arredi di sicurezza; come gli altri crediti d’imposta, potrà essere ceduto ad altri soggetti.

Art. 121) Trasformazione delle detrazioni fiscali, (ristrutturazioni, efficienza energetica, restauro facciate, impianti fotovoltaici, colonnine ricarica veicoli elettrici): gli interventi realizzati negli 2020 e 2021 consentiranno, su opzione del contribuente, di trasformare la “detrazione fiscale” spettante, in uno sconto da applicarsi sul corrispettivo dovuto al Fornitore/esecutore dell’opera, ovvero, in alternativa - in un credito d’imposta cedibile a “soggetti terzi” tra cui le Banche.

Art. 122) Cessione a terzi di “altri crediti d’imposta”: i beneficiari dei crediti d’imposta per “emergenza COVID-19” (per affitti + sanificazione locali + adeguamento ambienti di lavoro) possono optare per la cessione degli stessi ad altri soggetti.

Art. 125) Credito d'imposta per la sanificazione dei locali e l'acquisto dei "D P I – Dispositivi di Protezione Individuali": alle Imprese, lavoratori autonomi e Enti non Commerciali compresi "terzo settore" e Enti Religiosi, è riconosciuto un "credito d'imposta" nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di spesa di 60.000,00 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione sul modello F24.

Art. 126) e 127) Proroga dei versamenti sospesi in applicazione delle norme di cui al "decreto cura Italia": i versamenti sospesi in applicazione delle norme di cui al "decreto cura Italia", potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020, ovvero, rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

Art. 137) Proroga dei termini per la rivalutazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni societarie: è prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni in società possedute alla data del **1° luglio 2020, nonché per la presentazione della "perizia giurata di stima**. L'imposta sostitutiva, pari all'11%, potrà essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, la prima e/o unica rata in scadenza al 30.09.2020.

Art. 144) Rimessione nei termini e sospensione dei versamenti richiesti a seguito controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: si considerano tempestivi, **se eseguiti entro il 16 settembre 2020**, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, relativi alle somme dovute a seguito dei controlli ex art. 36 bis / 36 ter del DPR nr.600/1973 – Avvisi Bonari. Il relativo pagamento, potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e/o interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo.

Art. 154 – lettera a) Sospensione dei termini di pagamento dei Ruoli affidati all'agente della riscossione (ex Equitalia): i pagamenti dei Ruoli, (cartelle di pagamento + accertamenti esecutivi + avvisi di addebito INPS + ecc. ecc.), in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 agosto 2020, **sono sospesi**, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, **entro e non oltre il 30 settembre 2020**.

Art. 154 - lettera c) Nuovi termini di pagamento della "rottamazione ter" e "saldo e stralcio": tutti i contribuenti in regola con i pagamenti relativi alla "rottamazione ter e saldo e stralcio" scadute nell'anno 2019, potranno effettuare i pagamenti previsti per il 2020, nel caso tali pagamenti non siano stati già effettuati, **entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020** senza oneri aggiuntivi.

Art. 176 – Tax Credit Vacanze: i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro, per il periodo d'imposta 2020 potranno beneficiare di un credito d'imposta fino ad un massimo di euro 500,00, fruibile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese ricettive (alberghi e simili – bed & breakfast – agriturismo).

Nel rimanere a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento - considerata la complessità del Decreto, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Rag. Giorgio PILI
STUDIO PILI - C.S.C.I. S.A.S.